



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - ✉ 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DELL'8/06/2012

OGGETTO: Scerbamento e ripristino manto stradale – Strade Provinciali.

IL SINDACO

PREMESSO che il comune di Montagnareale è caratterizzato dalla presenza di un considerevole numero di contrade e frazioni, tutte abitate soprattutto da persone anziane e bambini, e che necessitano di collegamenti efficienti con i centri vicini per raggiungere soprattutto le strutture sanitarie e le scuole; **che** in tali località sono ubicati, inoltre, i più importanti attingimenti dell'importante risorsa idrica per il comune;

che tali arterie rappresentano anche un volano per il turismo in quanto collegano il centro urbano con i punti panoramici e di interesse naturalistico, paesaggisticamente ed economicamente più significativi del contesto territoriale (sentieri naturalistici, Parco suburbano Rocca Saracena, Acqua dell'Usignolo, Fontana di Zappuneri, Monte Ilici, Gioiosa Guardia, piante di ciliegie, castagne e nocciole, olive, viti, ...) in conseguenze dei quali le predette strade sono anche interessate da un consistente traffico veicolare;

che, pertanto, bisogna garantire la viabilità in condizioni di sicurezza al fine di consentire il raggiungimento dei centri vicini a tutti e soprattutto consentire il raggiungimento delle contrade medesime ai mezzi di soccorso (ambulanze, servizio di medicina, vigili del fuoco, forestale, volontari di protezione civile, ...);

tali strade sono per lo più strade provinciali la cui manutenzione è particolarmente carente e presentano un fondo stradale sconnesso e molta vegetazione a tal punto da ridurre la già ristretta sezione stradale e la visibilità nonché espongono ad elevati rischi incendio;

che la tortuosità delle stesse fa sì che la loro percorrenza presenti disagi ed eventuale pericolo per la circolazione veicolare;

che non è possibile intervenire, al fine di eliminare lo stato di pericolo, mediante la chiusura al traffico, pena il conseguente isolamento di tali frazioni e case sparse;

che tali difficoltà sono state costantemente segnalate dai diretti fruitori ed in particolare dagli autisti degli scuolabus che percorrono tali strade anche in condizioni meteo avverse (neve, ghiaccio, ...) trasportando bambini di tutte le fasce di età (scuola dell'infanzia – scuola primaria), dal personale del servizio sociale che trasportano spesso anziani e disabili;

che quest'amministrazione ha prontamente segnalato all'ente competente i suddetti inconvenienti e lamenti e gli sono stati constatati direttamente dai funzionari interessati nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati;

che ad oggi, nonostante le sollecitazioni, non si è addivenuti alla risoluzione del problema;

che con nota prot. N. 2904 del 31/05/ 2012, ad oggi senza riscontro e preceduta da innumerevoli segnalazioni e solleciti dall'inverno scorso anno, la sottoscritta ha interessato la Provincia Regionale di Messina ente proprietario della strada e tenuto alla relativa manutenzione, comunicando, altresì, l'intenzione di procedere in danno nei confronti dell'ente proprietario inadempiente anche alla luce del fatto che con l'incalzare della stagione estiva le suddette arterie, oltre a quanto riportato, vedranno la presenza di numerosi ciclisti, motociclisti e quindi ancora maggiore rischio e pericolo;

che il permanere di tale situazione aggraverebbe le condizioni della viabilità soprattutto per la prossima stagione invernale e che tale periodo è il migliore per effettuare il suddetto intervento anche in termini di garanzie sulla conservazione e corretta messa in opera;

VISTI l'art. 13 della L.R. n. 7/92 ed in particolare gli articoli 50 e 54 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ... omissis;

ACCERTATO che nel caso in specie ricorrono i presupposti di fatto sopra indicati e le ragioni giuridiche che determinano la decisione per intervenire in forza dell'art. 54, comma 4, del citato D.Lgs del 18/08/2000, n. 267.

VISTO il vigente Codice della Strada;

ORDINA




Al Presidente della Provincia Regionale di Messina, nella qualità di ente proprietario, di intervenire prontamente e comunque entro il giorno **12 giugno 2012** sulle arterie di competenza ricadenti nel territorio del comune di Montagnareale (Strade di collegamento Montagnareale – Bonavita - Laurello – Fiumara, Montagnareale – San Marco – Montecaruso - Parello – San Giuseppe (Giammitrano e Valanche) – Morera – Isola – Santa Nicoletta – Santo Pietro, Montagnareale – Fiumitello - Patti), al fine di eliminare lo stato di pericolo sopra evidenziato per la circolazione veicolare.

Avverte che se entro tale data non si darà corso agli interventi richiesti quest'amministrazione procederà in danno nei confronti dell'ente Provincia Regionale di Messina competente, in quanto proprietaria della strada, ferma restando ogni altra azione prevista dalla legge.

L'ufficio tecnico comunale e i Vigili Urbani sono incaricati dell'esecuzione delle presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dispone di notificare la presente ordinanza:

-  al Presidente della Provincia Regionale di Messina;
-  al Tecnico Comunale;
-  al Servizio dei Vigili Urbani.

Dispone di comunicare preventivamente la presente, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267, a S.E. il Sig. Prefetto di Messina.

IL SINDACO
F.to Ing. Anna Sidoti